



CORTES DEL REAME

Modifica all'Ordinamento Giudiziario

TITOLO I — MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Articolo 1 — Reintegrazione a seguito di dimissioni volontarie

1. All'articolo 64 della Legge Organica n. 9/26 «Ordinamento Giudiziario», dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«7. Il Magistrato il cui rapporto di impiego sia cessato a seguito di dimissioni volontarie può presentare al Consiglio Superiore della Magistratura istanza di reintegro nell'ordine giudiziario. Il Consiglio delibera con provvedimento motivato, valutate le esigenze di organico, la condotta, la professionalità e il servizio precedentemente svolto dall'istante. In caso di accoglimento, il C.S.M. designa il Magistrato ai fini della reintegrazione provvede alla nomina con atto dovuto.
La reintegrazione non costituisce diritto automatico ed è disposta con qualifica non superiore a quella posseduta al momento delle dimissioni, salva la facoltà del Consiglio di subordinare il rientro a un nuovo ufficio. Restano esclusi dalla presente disciplina i casi di cessazione derivante da sanzione disciplinare.»

Articolo 2 — Applicazione ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai Magistrati le cui dimissioni volontarie siano state accettate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore decorse quarantotto (48) ore dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione.

Liberty Bay, addì 24 settembre 2026

Il Primo Ministro

Danièle Valori

